

Il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Segretario e Responsabile finanziario che procede all'illustrazione dell'argomento. Il Segretario comunica che non è prevista alcuna variazione confronto lo scorso anno in merito agli enti che fanno parte del GAP che sono i due GAL della Val Brembana e della Val Seriana.

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei partecipanti

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 57 del 19.12.2023 è stato definitivamente approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica";

RAVVISATA la necessità di procedere con una seduta del Consiglio di Gestione da remoto, per l'impossibilità del Segretario dell'Ente e dei componenti del Consiglio di recarsi nella sede del Parco per presenziare;

ASSICURATO che:

- a) il Presidente ha avuto la possibilità di accertare l'identità del Segretario dell'ente intervenuta in videoconferenza ed il Segretario dell'ente ha potuto identificare tutti i componenti del Consiglio di Gestione presenti;
- b) lo svolgimento della discussione è avvenuto in modo regolare con la constatazione e proclamazione dei risultati delle votazioni;
- c) è stato consentito a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

VISTI:

- la Deliberazione di Comunità del Parco n. 13 del 28.09.2017 ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Presa d'atto esito di ricognizione negativa*" nella quale si dà atto dell'assenza di partecipazioni possedute dall'ente al 23.09.2016;
- l'allegato documento alla citata delibera 13/2017, denominato "Relazione sulla revisione straordinaria delle società pubbliche (art. 24 del decreto legislativo 175/2016), atto del Direttore n. 2 prot. 1336, nel quale si precisava che: "*Il Parco delle Orobie bergamasche partecipa inoltre al Consorzio Forestale Presolana con una quota del 14,28% e al Consorzio Forestale Alto Serio con una quota dell'11,11% i quali, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non sono oggetto del presente Piano*";
- la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 41 del 28.09.2017, ad oggetto: "*Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e degli enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2016*", con le quali si dava atto che le società partecipate possedute non rientravano nel gruppo di amministrazione pubblica, e conseguentemente nel perimetro di consolidamento, in quanto società partecipate da quote pubbliche minoritarie rispetto alla partecipazione privata;
- le successive Deliberazioni di Consiglio di Gestione n. 17/2018, n. 45/2019, n. 16/2020, n. 10/2021, n. 14/2023 e n. 13/2024 aventi pari oggetto e riferite al periodo 2017-2023, in cui si ribadiva la fuoriuscita del Parco dai Consorzi e la non assoggettabilità dei G.A.L. al gruppo di amministrazione pubblica;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione".

RICHIAMATA la deliberazione di Comunità del Parco n. 14 del 30.12.2024, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2025-2027;

VISTA la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 3 in data odierna, con cui è stato approvato in schema il rendiconto di gestione dell'anno 2024, unitamente a tutti i documenti di legge;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio contabile, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

RITENUTO di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato;

RITENUTO di confermare che:

- in aggiunta a quanto ribadito sui Consorzi Forestali Presolana e Alto Serio nella relazione del Direttore, allegata alla sopracitata Deliberazione di Comunità del Parco n. 13/2017, si ritiene fondamentale evidenziare che con lettere di cui ai propri prott. nn. 705 del 27.04.2016 e n. 1117 del 07.06.2016 si attivavano le procedure di uscita dai due consorzi;
- in riferimento al precedente punto, non avendo ricevuto riscontro alcuno, nuovamente con lettere di cui ai propri prott. nn. 769 e 770 del 10.05.2018 si invitavano rispettivamente il Consorzio Forestale Alto Serio e il Consorzio Forestale Presolana (quest'ultimo posto in liquidazione) alla trasmissione degli atti di definitiva uscita dal Parco o, comunque, espresso riscontro;
- ad oggi non risultano pervenute comunicazioni in merito, considerando altresì che il Consorzio Forestale Presolana non è più operativo;

RILEVATO che il Parco delle Orobie bergamasche detiene le seguenti partecipazioni societarie:

Ragione Sociale	G.A.L. Valle Brembana 2020 s.r.l.	G.A.L. Valle Seriana e Laghi Bergamaschi- S.c.a.r.l., ridenominato G.A.L. Presolana e Laghi bergamaschi - S.c.a.r.l.
% quota posseduta	4% (compagine pubblica tot. 39%) capitale sociale di € 40.000,00 a tutto il 15.11.2023, dopodiché 2,42% per effetto dell'incremento di capitale sociale a € 66.000,00	4% (compagine pubblica tot. 46%) capitale sociale di € 40.000,00
Stato	Adesione avvenuta con Deliberazione di Comunità del Parco n. 16 del 20.09.2016 e costituzione avvenuta il 26.09.2016	Adesione avvenuta con Deliberazione di Comunità del Parco n. 17 del 20.09.2016 e costituzione avvenuta il 27.09.2016
Note	Società a responsabilità limitata consortile – partecipazione pubblica minoritaria	Società cooperativa a responsabilità limitata – partecipazione pubblica minoritaria

RICORDATO che l'art. 1 comma 724 della legge 145/2018 (finanziaria 2019) ha inserito il comma 6 bis all'art. 26 del D. Lgs 175/2016, che esclude i G.A.L. dalla razionalizzazione periodica delle società pubbliche;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione”.

DATO ATTO inoltre che, a prescindere dai criteri di “irrelevanza” previsti dall’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 ex art. 3.1 ai fini dell’individuazione degli enti del gruppo da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, le società in argomento, istituite ai sensi dell’art. 4 c.6 del D.Lgs. 175/2016 in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013, non rientrano nell’elencazione degli enti, organismi strumentali, società controllate e partecipate che compongono il gruppo “amministrazione pubblica” previsti al principio 4/4 poiché trattasi di società partecipate con partecipazione pubblica minoritaria e non affidatarie di servizi pubblici locali;

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

CON voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che, sulla base della ricognizione illustrata in premessa, le partecipazioni detenute dal Parco delle Orobie bergamasche sono le seguenti:

Ragione Sociale	G.A.L. Valle Brembana 2020 s.r.l.	G.A.L. Valle Seriana e Laghi Bergamaschi- S.c.a.r.l., ridenominato G.A.L. Presolana e Laghi bergamaschi - S.c.a.r.l.
% quota posseduta	4% (compagine pubblica tot. 39%) capitale sociale di € 40.000,00 a tutto il 15.11.2023, dopodiché 2,42% per effetto dell’incremento di capitale sociale a € 66.000,00	4% (compagine pubblica tot. 46%) capitale sociale di € 40.000,00
Stato	Adesione avvenuta con Deliberazione di Comunità del Parco n. 16 del 20.09.2016 e formale costituzione avvenuta il 26.09.2016	Adesione avvenuta con Deliberazione di Comunità del Parco n. 17 del 20.09.2016 e formale costituzione avvenuta il 27.09.2016
Note	Società a responsabilità limitata consortile – partecipazione pubblica minoritaria.	Società cooperativa a responsabilità limitata – partecipazione pubblica minoritaria

2. **DI DARE ATTO** che, a prescindere dai criteri di “irrelevanza” previsti dall’allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 ex art. 3.1 ai fini dell’individuazione degli enti del gruppo da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, la società che in argomento non rientrano nell’elencazione degli enti, organismi strumentali, società controllate e partecipate che compongono il gruppo “amministrazione pubblica” previsti dal D.lgs. 118/2011, poiché trattasi di società partecipate con partecipazione pubblica minoritaria non affidatarie di servizi pubblici locali, istituite ai sensi dell’art. 4 c.6 del D.lgs. 175/2016 in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013, disponendo di una quota di voti esercitabili in assemblea, inferiore al 20%, come tali, non ricomprese nella nozione di società partecipate ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato (ex art. 11-quinquies D.lgs. 118/2011).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Yvan Caccia

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Alessandra Locatelli
